

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI N. 81/1947 e 129/1969 – Anno 2021

- *Convenzione OIL n. 81/1947 “Ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio”;*
- *Convenzione OIL n. 129/1969 “Ispezione del lavoro nell’agricoltura”*

In merito all’applicazione, nella legislazione e nella pratica, delle suddette convenzioni, si ribadisce quanto rappresentato negli ultimi rapporti presentati nel 2017 (ALLEGATI 1 e 2) e si riferiscono le informazioni richieste, di seguito illustrate nelle risposte alla domanda diretta ed all’osservazione.

DOMANDA DIRETTA

- **ARTICOLI 4 E 16 DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 E ARTICOLI 7 E 21 DELLA CONVENZIONE N. 129/1969. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE DA PARTE DI UN'AUTORITÀ CENTRALE E SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI OGNIQUALVOLTA SIA NECESSARIO PER GARANTIRE L'EFFICACE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA. RIFORMA DEL SISTEMA DI ISPEZIONE DEL LAVORO.**

Con riferimento alla richiesta di informazioni sulle misure adottate per la razionalizzazione delle procedure ispettive e per la regolamentazione dell’attuale struttura organizzativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si evidenzia quanto segue.

L’attuale assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale è disegnato dal recente Decreto Direttoriale n. 22 del 6 aprile 2020 – di riorganizzazione delle strutture centrali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito INL) – che, pur mantenendo invariato il numero delle unità organizzative dirigenziali, ne ha rimodulato la precedente configurazione, al fine di accrescere l’aderenza alle esigenze operative e gestionali dell’Agenzia. Quest’ultima, pertanto, risulta attualmente articolata:

- a livello centrale, in 4 direzioni centrali di livello dirigenziale generale (*Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro; Risorse umane, finanziarie e logistica; Pianificazione, organizzazione, controllo e ICT; Coordinamento giuridico*) e 1 Ufficio di livello dirigenziale non generale (*Comunicazione*), alle dirette dipendenze del Direttore;
- a livello territoriale, in 4 *Ispettorati interregionali del lavoro (IIL)* e 74 *Ispettorati territoriali del lavoro (ITL)*, presenti su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per Sicilia e Trentino Alto Adige, in cui la competenza in materia di ispezione del lavoro è attribuita, rispettivamente, alla Regione e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tale apparato amministrativo supporta efficacemente l’esercizio dei compiti affidati all’INL che, a partire dal 1° gennaio 2017, data di inizio dell’operatività dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, svolge le funzioni ispettive in precedenza esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS (*Istituto Nazionale Previdenza Sociale*) e dall’INAIL (*Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro*), coordinando, a livello centrale e territoriale, la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze conferitegli ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

L’accentramento delle funzioni ispettive dei tre Enti in capo all’INL, se da un lato ha richiesto al personale un notevole sforzo formativo, dall’altro ha consentito di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, superando la duplicazione degli

interventi ispettivi e agevolando l'uniformità di comportamento nei confronti dei soggetti ispezionati in occasione delle verifiche.

Le funzioni attribuite all'INL si intersecano, altresì, con le competenze di altri soggetti pubblici preposti al controllo in ambiti di competenza contigui a quello dell'INL (ASL, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente – ARPA – Vigili del Fuoco ecc.).

In particolare, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'INL si coordina con i servizi ispettivi ASL al fine di assicurare uniformità di azione ed incisività degli accertamenti ispettivi evitando, così, la sovrapposizione degli interventi. Infatti, in tale materia, la competenza ad effettuare controlli presso le aziende, pubbliche e private, appartiene integralmente alle citate ASL e, nello specifico, ai Dipartimenti competenti in materia di prevenzione e protezione (art. 13, d.lgs 81/2008), mentre l'attività dell'Ispettorato in materia prevenzionistica risulta circoscritta essenzialmente al settore edile e ad ambiti residuali (radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali).

Al riguardo, risulta significativo il ruolo svolto dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5, d.lgs 81/2008) e dai Comitati regionali di coordinamento (art. 7, d.lgs. n. 81/2008), composti da diversi soggetti istituzionali con compiti di vigilanza in materia di salute e sicurezza e istituiti per ottimizzare la collaborazione interistituzionale e il coordinamento nella programmazione delle attività.

Con riferimento all'andamento dell'attività ispettiva, dall'analisi e dal confronto dei principali parametri relativi alle dotazioni organiche e all'azione svolta dall'Ispettorato nel triennio 2017-2019, emerge con chiarezza che il tendenziale decremento del volume dell'attività di vigilanza è comunque proporzionalmente inferiore alla graduale diminuzione delle risorse umane disponibili – dovuta a pensionamenti non compensati da nuove assunzioni – e risulta al tempo stesso compensato da un innalzamento del grado di incisività dei controlli. Detta circostanza prova la crescente capacità dell'INL di svolgere *un'azione di intelligence*, di programmazione e di coordinamento delle diverse componenti ispettive in esso integrate, anche attraverso la istituzione di Commissioni a livello regionale idonee a conseguire maggiore aderenza alle peculiarità del tessuto economico-sociale dei territori, soprattutto per il contrasto delle più complesse fattispecie di illecito.

In merito alla richiesta di dati sul numero di ispezioni effettuate, delle violazioni riscontrate e delle sanzioni irrogate, si riportano i risultati più significativi dell'attività di vigilanza posta in essere nel 2020, raffrontati con quelli relativi al triennio precedente, tutti rilevabili dai *Rapporti annuali sull'attività di vigilanza* pubblicati sul sito dell'INL:

- *imprese ispezionate*: **53.256**
- *imprese oggetto di altri accertamenti* (accertamenti per prestazioni previdenziali, verifiche amministrativo-contabili, verifiche sul rispetto dei protocolli COVID-19 ecc.): **22.245**, dato che benché non riferito all'intero 2020, risulta comunque superiore rispetto a quello evidenziato negli anni precedenti (17.420 nel 2019, 22.117 nel 2018; 20.117 nel 2017), anche a causa della sopravvenuta esigenza di assicurare il contributo degli ispettori del lavoro nell'effettuazione delle verifiche sul rispetto dei protocolli anti-covid nei luoghi di lavoro, a tutela della salute dei lavoratori dai possibili rischi di contagio, nonché per l'impegno costante nella realizzazione delle verifiche sulla regolarità dell'accesso delle aziende alle diverse misure di sostegno al reddito;
- *numero complessivo di imprese controllate*: **75.501**;
- *accertamenti definiti*: **59.572**, di cui **41.505** (pari al 70%, percentuale in linea con quella rilevata negli anni precedenti) conclusi con la contestazione di irregolarità.

Dalle verifiche effettuate nel periodo in esame è, altresì, emersa l'occupazione di **184.284** lavoratori irregolari, di cui **16.753** sono risultati impiegati "in nero", pari al **9%** del totale degli irregolari.

L'ammontare dei recuperi di premi e contributi evasi è stato pari a € **497.243.353**.

Si sottolinea, inoltre, che circa l'85% del totale degli accessi ispettivi effettuati nel periodo in esame ha riguardato la **vigilanza in materia di lavoro** (pari a 64.092) e che la percentuale di irregolarità rilevata è pari al 66%. Nell'ambito dell'attività esclusivamente "lavoristica" si segnalano altresì 9.991 lavoratori tutelati da fenomeni interpositori, 4.706 lavoratori oggetto di riqualificazione e 6.022 lavoratori interessati a violazioni in materia di orario di lavoro.

Gli accessi afferenti alla **vigilanza in materia previdenziale** sono stati complessivamente 6.816, pari al 9% circa del totale, con una percentuale dell'83% di irregolarità rilevate.

Nell'ambito della **vigilanza assicurativa**, infine, sono stati effettuati 4.593 accessi, pari al 6% del totale, con una percentuale dell'85% di irregolarità rilevate.

Infine, in tema di **vigilanza in materia di salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro, sono stati effettuati dai 222 ispettori tecnici a disposizione dell'INL - nei settori di competenza dell'Ispettorato ex art. 13, d.lgs. n. 81/2008 - 19.218 accertamenti (20.492 nel 2018 e 22.611 nel 2017, quando gli ispettori tecnici erano rispettivamente 230 e 268).

A conferma dell'andamento registrato nel precedente anno, il tasso di irregolarità delle aziende ispezionate per i profili di salute e sicurezza è stato pari all'86%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2018 (82%) e di 9 punti percentuali rispetto al 2017 (77%).

Sono state complessivamente contestate 31.453 violazioni (di cui 28.632 penali e 2.821 amministrative), dato anch'esso sostanzialmente in linea con quello del biennio precedente (31.218 violazioni, di cui 26.885 penali e 4.333 amministrative, nel 2018; 36.263 violazioni, di cui 28.364 penali e 7.899 amministrative, nel 2017)

Tra gli illeciti penali, 23.035 (22.198 nel 2018; 23.739 nel 2017) sono afferenti a violazioni prevenzionistiche, mentre 4.551 (4.237 nel 2018; 4.625 nel 2017) irregolarità hanno riguardato l'art. 4 della L. n. 300/1970, che disciplina le condizioni per l'installazione degli impianti di videosorveglianza e degli altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.

Gli illeciti contestati con riferimento al d.lgs. n. 81/2008 hanno riguardato, per il 51% (54% nel 2018; 55% nel 2017), la violazione degli obblighi relativi alle misure organizzative per la salute e la sicurezza nei cantieri e a quelle più specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, per il 33% (39% nel 2018; 37% nel 2017), l'inosservanza delle disposizioni concernenti gli aspetti generali di sicurezza e, per il 16% (7% nel 2018; 8% nel 2017), il mancato rispetto degli obblighi contenuti negli altri titoli (rischi specifici).

Con riferimento alla vigilanza in agricoltura, si evidenzia che le 5.806 (7.160 nel 2018; 7.265 nel 2017) ispezioni effettuate in tale settore nel corso del 2019 sono risultate particolarmente efficaci, avendo fatto registrare un tasso di irregolarità di circa il 59,3% (superiore di oltre 4 punti percentuali rispetto al tasso del 2018, pari al 54,79% e di oltre 9 punti percentuali rispetto a quello del 2017, pari al 50%). Dei 5.340 lavoratori interessati alle violazioni riscontrate (5.114 nel 2018; 5.222 nel 2017), 2.719 (il 51%) sono risultati "in nero" (3.349, pari al 65,5%, nel 2018; 3.549, pari a circa il 68%, nel 2017), 229 dei quali cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno (263 nel 2018; 203 nel 2017). Sono stati adottati 408 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, per l'86% (350) revocati a seguito di intervenuta regolarizzazione (a fronte di 479 sospensioni, 404 delle quali revocate, nel 2018 e di 360 provvedimenti adottati nel 2017, di cui 312 revocati).

Inoltre, sono stati intensificati i controlli specificamente mirati ai fenomeni di intermediazione illecita della manodopera e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) con prevalente attenzione al settore agricolo, benché si tratti di illeciti riferiti trasversalmente a diversi settori economici (come l'edilizia, l'industria e il comparto manifatturiero). In particolare, sono state programmate e realizzate iniziative straordinarie di vigilanza a livello interregionale condotte, soprattutto nel periodo estivo, con la costituzione di apposite task force di ispettori in ambito interprovinciale e con il più ampio coinvolgimento di altri

organi di vigilanza, a partire dai reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri, in attuazione del "Protocollo di cooperazione per il contrasto al caporalato ed al lavoro sommerso e irregolare in agricoltura" siglato il 12 luglio 2016. In tale contesto, particolarmente incisiva è stata l'attività di contrasto posta in essere sul piano info-investigativo dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, artefice di 263 operazioni di polizia giudiziaria, che hanno portato al deferimento all'Autorità Giudiziaria di 570 persone (quasi il doppio rispetto alle 299 del 2018 e oltre 6 volte rispetto alle 94 persone del 2017), 154 delle quali in stato di arresto (56 nel 2018; 31 nel 2017).

➤ **ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE N. 129/1969. INDIPENDENZA DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO.**

Al fine di verificare e garantire l'uniformità e la correttezza della condotta posta in essere nello svolgimento dell'attività di vigilanza – in coerenza con le circolari e le indicazioni operative fornite dalle competenti Strutture centrali dell'INL e con le disposizioni dettate dal Codice di comportamento degli ispettori del lavoro – nonché per assicurare la parità di trattamento dei soggetti ispezionati, è proseguita, anche dopo l'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, la consueta attività di monitoraggio semestrale, avviata già a partire dal 2009 in attuazione del cosiddetto **progetto trasparenza ed uniformità dell'azione ispettiva**.

La rilevazione semestrale, svolta nell'ambito del progetto in esame, consente alle competenti Direzioni centrali dell'INL di prendere diretta cognizione di possibili ipotesi di violazione del principio di uniformità dell'azione ispettiva e dei profili deontologici e, verificata la fondatezza delle relative segnalazioni, di intervenire direttamente nei confronti degli Uffici e del personale interessato, adottando le iniziative ritenute più efficaci ed opportune.

Nell'ambito del suddetto progetto l'Agenzia, nell'anno 2020, ha definito 4 procedimenti, tutti riferiti a violazioni esclusivamente disciplinari, non aventi rilevanza penale. Complessivamente, i procedimenti definiti negli anni dal 2017 al 2020 sono pari a 12 (2 nel 2017, 2 nel 2018, 4 nel 2019 e 4 nel 2020).

Soltanto in tre casi si è trattato di comportamenti di rilevanza penale, di cui una condotta sanzionata con la sospensione dal servizio e dallo stipendio per 10 giorni. Negli altri nove casi si è trattato di violazioni esclusivamente disciplinari, censurate con sanzioni variabili dal mero rimprovero verbale o scritto alla sospensione dal servizio.

➤ **ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 E ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE N. 129/1969. NUMERO DI ISPETTORI DEL LAVORO PER L'ADEMPIMENTO EFFETTIVO DELLE FUNZIONI DELL'ISPettorATO.**

Il personale ispettivo in forza presso l'INL (ad esclusione di quello proveniente dall'INPS e dall'INAIL) alla data del 31 dicembre **2020** è pari a **2.399** (2203 ordinari 196 tecnici), con una diminuzione del -6% rispetto alle 2.561 unità del 2019, -12% circa rispetto alle 2.726 unità del 2018, -15% rispetto alle iniziali 2.832 unità del 2017, a causa dei progressivi pensionamenti non compensati da nuove assunzioni e delle adibizioni delle unità ispettive in misura parziale ad altre attività istituzionali.

Ai suddetti 2.399 ispettori del lavoro si aggiungono i militari del Comando per la tutela del lavoro dell'Arma dei Carabinieri, **1.021** ispettori dell'INPS e **246** ispettori dell'INAIL.

L'art. 1, comma 445 della legge di bilancio 2019, come modificato dall'art. 7, co. 15-septies del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito da L. 28 marzo 2019, n. 26, ha rideterminato i contingenti di personale "prevalentemente ispettivo" che l'INL è autorizzato ad assumere nel triennio 2019/2021 al

fine di aumentarne la dotazione organica (n. 283 unità per l'anno 2019, n. 257 unità per l'anno 2020, n. 311 unità per l'anno 2021) per un totale di n. **851** unità di area terza, posizione economica F1.

A causa del limitato numero delle risorse ispettive dedicate alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di poter incrementare il volume degli accertamenti, tenuto conto delle difficoltà e dei rallentamenti connessi all'emergenza epidemiologica ancora in corso, l'INL auspica di poter assumere circa **100** unità di personale ispettivo da dedicare alla materia prevenzionistica ad esito di un concorso pubblico da bandire, possibilmente entro il **2021**, a cura del Dipartimento della Funzione pubblica.

Si ribadisce inoltre che tale contingente di personale potrà ulteriormente essere rafforzato grazie a quanto previsto dall'art. 5-ter, D.L. n. 101/2019, convertito dalla L. n. 128/2019, secondo cui, *“al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021”*. E' stata chiesta al Dipartimento della Funzione pubblica l'autorizzazione a bandire una procedura concorsuale unica, comprensiva dell'autorizzazione di cui al richiamato art. 1, comma 445, lett. a) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzata all'assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di complessive **250** unità di personale ispettivo da inquadrare nell'area III, F1, profilo professionale di ispettore tecnico.

➤ **ARTICOLO 11 DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 E ARTICOLO 15 DELLA CONVENZIONE N. 129/1969. RISORSE MATERIALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO.**

In merito ai costi connessi al personale ispettivo, sentita la competente Direzione centrale, si informa che, in media, il costo annuo per la retribuzione di una unità ispettiva ammonta a circa 40.000 euro mentre quello relativo alle altre spese di funzionamento (strumentazione informatica e simili) per il 2020 è stato quantificato in circa 1.000 € annue. Considerate le 2.399 unità ispettive in servizio al 31 dicembre 2020, la spesa connessa al personale ispettivo può quantificarsi in circa 99,5 milioni di euro.

Si rappresenta, inoltre, che nel bilancio dell'Ispettorato sono stanziati 8 milioni di euro per il pagamento delle missioni del personale dell'Agenzia e che il fondo alimentato dalle somme acquisite mediante le sanzioni irrogate dal personale ispettivo e destinato a finanziare gli incentivi agli ispettori è pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 13 milioni di euro per il 2018 e per il 2019 (limite stabilito dal DL 145/2013 convertito in L. 9/2014 – 10 milioni – ed aggiornato con la L. 145/2018 – 13 milioni).

➤ **ARTICOLI 20 E 21 DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 E ARTICOLI 26 E 27 DELLA CONVENZIONE N. 129/1969. CONTENUTO DEI RAPPORTI ANNUALI DI ISPEZIONE DEL LAVORO.**

Sono **554.340** gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail nel 2020 – in calo del 13,6% rispetto ai 641.638 del 2019 – di cui 1.270 quelli con esito mortale, 181 in più rispetto ai 1.089 del 2019 (+16,6%). Se i decessi in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, sono diminuiti di quasi un terzo, da 306 a 214 (-30,1%), quelli in occasione di lavoro sono invece aumentati del 34,9%, da 783 a 1.056.

Quasi un quarto delle denunce e circa un terzo dei decessi sono dovuti al virus. Ciò conferma l'impatto dell'emergenza Coronavirus sull'andamento infortunistico nel nostro Paese. Quasi un quarto del totale delle denunce e circa un terzo dei casi mortali sono dovuti, infatti, al contagio da Covid-19 che l'INAIL inquadra, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparandone la causa virulenta a quella violenta tipica proprio degli eventi infortunistici, come avviene anche per altre affezioni morbose (Aids, malaria, tubercolosi, tetano, epatiti virali, ecc.).

A influenzare la flessione degli infortuni denunciati è stato solo l'andamento registrato nei primi nove mesi del 2020 (-21,6% rispetto all'analogo periodo del 2019), mentre nell'ultimo trimestre le denunce sono aumentate del 9,1% rispetto all'analogo trimestre dell'anno precedente. I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano, in particolare, un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 540.733 a 492.123 (-9,0%), sia di quelli *in itinere*, che registrano un calo percentuale più sostenuto, da 100.905 a 62.217 (-38,3%). Se per gli infortuni in itinere il segno è rimasto negativo sia nei primi tre trimestri (-37,1%) che nell'ultimo (-42,2%), per quelli in occasione di lavoro si è passati, invece, dal -18,6% del periodo gennaio-settembre al +18,0% di quello ottobre-dicembre.

La diminuzione riguarda tutte le gestioni. Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2020 è diminuito del 2,8% nella gestione Industria e servizi (dai 501.496 casi del 2019 ai 487.369 del 2020), del 19,6% in Agricoltura (da 32.692 a 26.287) e del 62,1% nel conto Stato (da 107.450 a 40.684). L'analisi di periodo conferma decrementi per tutte e tre le gestioni nel saldo complessivo dei primi tre trimestri, mentre nell'ultimo trimestre dell'anno l'Industria e servizi presenta un segno positivo (+31,1%), sintesi di un +45,6% per gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro e di un -40,7% per quelli *in itinere*.

Nella Sanità e assistenza sociale i casi si sono triplicati. Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, quello della Sanità e assistenza sociale si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro, che in quasi i tre quarti dei casi hanno riguardato il contagio da Coronavirus. L'aumento è del +206% su base annua (dai circa 27.500 casi del 2019 agli oltre 84mila del 2020), con punte superiori al +750% a novembre e tra il +400% e il +500% a marzo, aprile, ottobre e dicembre, nel confronto con i mesi dell'anno precedente. Solo a gennaio e nel periodo estivo sono stati rilevati decrementi compresi in un intervallo tra il -5% e il -17%.

Dall'analisi territoriale emerge, invece, un calo degli infortuni denunciati in tutte le aree del Paese. Questa flessione risulta, però, decisamente più contenuta nel Nord-Ovest (-4,1%) e più accentuata al Centro (-19,3%), nelle Isole (-18,8%), al Sud (-17,3%) e nel Nord-Est (-16,5%). Le Regioni con il minor decremento annuale sono la Lombardia (-6,3%), la Campania (-6,8%) e la Liguria (-8,2%), mentre quelle con decrementi maggiori sono la Calabria (-27,7%), l'Umbria (-25,2%) e il Molise (-24,8%). Gli unici incrementi rispetto al 2019 sono quelli rilevati in Valle d'Aosta (+16,7%), Piemonte (+2,9%) e Provincia autonoma di Trento (+0,9%), mentre concentrando l'attenzione sull'ultimo trimestre del 2020 spiccano gli incrementi di Valle d'Aosta (+85,6%), Campania (+56,8%) e Piemonte (+43,6%).

La flessione che emerge dal confronto del 2019 e del 2020 è legata esclusivamente alla componente maschile, che registra un calo del 22,1% (da 411.773 a 320.609 denunce), mentre quella femminile presenta un +1,7% (da 229.865 a 233.731). Per i lavoratori il calo si è registrato in tutti i mesi del 2020, mentre per le lavoratrici i primi incrementi si erano già registrati a marzo (+23,8%) e ad aprile (+2,4%), amplificandosi negli ultimi tre mesi dell'anno (+45,2%). Tra gennaio e dicembre la diminuzione delle denunce ha interessato sia i lavoratori italiani (-14,3%), sia quelli comunitari (-4,5%) ed extracomunitari (-11,9%), con cali percentuali più sostenuti nel mese di maggio (rispettivamente -52%, -38% e -41%) e incrementi, invece, nel periodo ottobre-dicembre (+9,4%, +26,0% e +2,4%). Dall'analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati (più contenuti per i lavoratori tra i 45-49 anni e 65-69 anni), a eccezione della fascia 50-64 anni, che presenta un aumento, contenuto su base annua (+3,2%) e più consistente nell'ultimo trimestre (+39,9%).

Il calo delle denunce di malattia professionale è del 26,6%. Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel 2020 sono state 45.023, 16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%). A parte gli incrementi di febbraio (+17%) e agosto (+1%), a influenzare la flessione, che ha riguardato tutte le gestioni e l’intero territorio nazionale, è stato soprattutto il numero di denunce presentate ad aprile (-87%), maggio (-69%) e marzo (-40%). Seguono i mesi di giugno (-29%), novembre (-22%), luglio (-18%), ottobre (-16%) e dicembre (-14%), mentre settembre, al pari di gennaio, ha presentato un calo superiore al 5%.

Le prime cinque malattie professionali denunciate continuano a essere le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (28.164 casi), del sistema nervoso (5.060), dell’orecchio (2.919), del sistema respiratorio (1.808) e dei tumori (1.584). In ottica di genere emerge una flessione di 11.705 denunce di malattia professionale per i lavoratori, da 44.656 a 32.951 (-26,2%), e di 4.582 per le lavoratrici, da 16.654 a 12.072 (-27,5%). Il decremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 56.993 a 41.882, pari a un calo del 26,5%), sia quelle di comunitari (da 1.452 a 1.052, -27,5%) ed extracomunitari (da 2.865 a 2.089, -27,1%).

OSSERVAZIONE

ARTICOLO 3, PARAGRAFI 1 E 2, DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 E ARTICOLO 6, PARAGRAFI 1 E 3, DELLA CONVENZIONE N. 129/1969. FUNZIONI AGGIUNTIVE AFFIDATE AGLI ISPETTORI DEL LAVORO.

Nel riscontrare la richiesta di informazioni relativa alle misure intraprese per assicurare che la cooperazione con le autorità di pubblica sicurezza non pregiudichi l’autorità e l’imparzialità necessaria agli ispettori del lavoro nei loro rapporti con datori di lavoro e lavoratori, si ricorda che la funzione fondamentale del personale ispettivo è quella di assicurare la tutela sostanziale dei diritti dei lavoratori e, in particolare, di quelli appartenenti alle categorie maggiormente svantaggiate a causa della loro condizione sociale ed economica, tra i quali gli extracomunitari, soprattutto se privi di regolare permesso di soggiorno. Tale funzione non viene meno neanche quando, in occasione degli accertamenti mirati al contrasto dell’occupazione illegale dei migranti, l’ispettore del lavoro, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e ai fini della corretta definizione della informativa di reato concernente l’illecito impiego di manodopera in mancanza di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, del D. Lgs. 286/1998 - c.d. Testo Unico Immigrazione), è tenuto a segnalare l’eventuale presenza di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno alle autorità di pubblica sicurezza che si occupano della identificazione e dei successivi controlli di rito, anche in relazione al reato previsto dall’art. 10 *bis* (“Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”) del suddetto Testo Unico.

Al riguardo si ricorda anche che – in considerazione della condizione di particolare vulnerabilità del personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno coinvolto in fattispecie penali (quale quella dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art* 603 *bis* del Codice penale) – l’ordinamento nazionale prevede la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno per “casi speciali” (come da ultimo denominato dal “Decreto sicurezza” D.L. 113/2018, convertito dalla Legge 132/2018), per motivi di protezione sociale (art. 18, D. Lgs. n. 286/1998) e per motivi di particolare sfruttamento (art. 22, comma 12 quater del medesimo Testo unico). Tale permesso di soggiorno speciale rappresenta uno strumento utile anche ad indurre i lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno ed illegalmente occupati a collaborare con i servizi ispettivi senza temere ripercussioni negative – come la perdita del posto di lavoro o l’espulsione dal Paese – in conseguenza dell’accertamento ispettivo. Condizione fondamentale per l’efficacia di tale istituto è, peraltro, la diffusione di un’informazione adeguata presso le comunità di migranti sulla possibilità e le modalità con le quali attivare le relative procedure; informazione che l’Ispettorato contribuisce a fornire unitamente agli altri soggetti – pubblici e privati – impegnati in tali contesti.

Per quanto concerne i diritti concessi ai cittadini extracomunitari assunti illegalmente si rappresenta che – qualora in occasione delle verifiche ispettive emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei lavoratori, anche se stranieri e privi di regolare permesso di soggiorno – il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. 124/2004, che consente il recupero effettivo dei crediti in modo gratuito, tempestivo ed efficace. In particolare, l'ispettore del lavoro provvede a diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dall'accertamento e, in caso di mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, a seguito di convalida da parte del Direttore dell'Ufficio territoriale presso il quale l'ispettore presta servizio, il provvedimento di diffida accertativa acquista valore di titolo esecutivo. Si contribuisce, in tal modo, a deflazionare il carico di lavoro dei tribunali mediante una forma alternativa di risoluzione della possibile controversia.

Per quanto concerne i dati statistici delle ispezioni, si rappresenta che l'attuale sistema di monitoraggio dei risultati dell'attività di vigilanza consente soltanto una rilevazione dei dati complessivi (e quindi non riferiti ai soli lavoratori privi di permesso di soggiorno), relativi al numero delle diffide accertative adottate, convalidate dal dirigente dell'ispettorato competente e ottemperate dal datore di lavoro.

Nonostante le difficoltà legate alla diffusione del contagio da COVID 19 ed alle connesse misure emergenziali, anche nel 2020 è proseguita l'attività di vigilanza di competenza del personale dell'INL e dei militari del Comando Carabinieri Tutela del lavoro in materia di grave sfruttamento lavorativo e caporalato, che hanno consentito di tutelare 1.850 vittime del reato di cui all'art. 603bis e di contestare 478 notizie di reato.

Un notevole impulso all'attività in questione è stato assicurato dalle iniziative realizzate, in attuazione del c.d. Piano triennale contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura (2020-2022), nell'ambito di due progetti finanziati rispettivamente dalla Commissione Europea (progetto SU.PR.EME. Italia) e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (progetto A.L.T. Caporalato!) e mirati al contrasto del fenomeno in discussione in alcune zone del Sud (nel solo settore agricolo) e del Centro Italia (prevalentemente ma non solo in agricoltura) in cui sono particolarmente diffusi i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento lavorativo di lavoratori migranti.

L'attività ispettiva conferma che le fattispecie di grave sfruttamento lavorativo, pur coinvolgendo talvolta anche altre categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, nella gran parte dei casi sono strettamente collegate ai flussi migratori di manodopera e alle dinamiche legate al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. La consapevolezza del proprio status irregolare o della possibilità di tornare ad esserlo, unita alla precarietà economico-sociale che caratterizza la posizione dei cittadini di Paesi terzi interessati dalle vicende migratorie, può infatti contribuire in misura determinante ad aumentare la loro esposizione al rischio di subire condizioni di lavoro particolarmente inique e discriminatorie, che risulterebbero inaccettabili per qualsiasi altro lavoratore.

Si evidenzia inoltre che – in attuazione dei richiamati progetti ("SU.PR.EME." e "A.L.T. Caporalato!") ed al fine di assicurare un'efficace azione di contrasto nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno in discussione e di contribuire a migliorare la condizione dei lavoratori migranti – sono state organizzate *task-force* ispettive interprovinciali ed è stato adottato il modello multiagenzia, che promuove la collaborazione fra soggetti pubblici e privati aventi competenze e ruoli distinti.

Hanno partecipato agli accessi ispettivi anche qualificati mediatori culturali dell'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), i quali hanno avuto il rilevante compito di contribuire a superare barriere linguistiche e culturali e favorire l'instaurazione di un rapporto di fiducia tra gli organi ispettivi e i lavoratori sfruttati, di promuoverne la collaborazione con le autorità preposte al contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo e di assicurare la dovuta attenzione all'attività di presa in carico e protezione delle potenziali vittime anche ai fini del loro successivo reinserimento socio-lavorativo (anche attraverso i percorsi previsti dagli articoli 18 e 22 del TU Immigrazione).

Prima dell'avvio dei suddetti progetti, sono stati inoltre organizzati incontri formativi per favorire una chiara condivisione delle modalità operative necessarie a garantire la piena efficacia degli interventi da parte del personale ispettivo e dei mediatori culturali coinvolti nell'azione svolta dalle citate *task force*.

Il sistema di monitoraggio dei risultati dell'attività di vigilanza attualmente in uso presso gli Uffici territoriali dell'INL consente di individuare il numero dei lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno individuati nel corso dell'attività ispettiva (nel 2020 pari a 778), ma non rileva dati specificamente concernenti la consegna del modello informativo introdotto dal decreto interministeriale di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 109/2012, recante "*Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*"). Il personale ispettivo, in occasione dei controlli di competenza, provvede in ogni caso a compilare e consegnare al lavoratore extracomunitario irregolarmente occupato il suddetto modello, al fine di fornirgli le necessarie informazioni in ordine alle modalità con cui far valere i propri diritti nei confronti del datore di lavoro.

Si può in ogni caso confermare che – con l'introduzione del modello in questione – la legislazione vigente ha ulteriormente arricchito il ruolo svolto dal personale ispettivo sotto il profilo della realizzazione della tutela sostanziale dei lavoratori stranieri nell'ambito dello svolgimento dell'attività di vigilanza. La consegna del modulo al lavoratore interessato consente, infatti, a quest'ultimo di venire concretamente a conoscenza dell'obbligo del datore di lavoro che lo ha assunto illegalmente al versamento di ogni retribuzione arretrata e dei relativi contributi assicurativi e previdenziali, nonché della possibilità di presentare una denuncia o una richiesta di intervento agli organi competenti ovvero di agire in giudizio per chiedere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia direttamente sia tramite terzi, quali sindacati ed altre associazioni.

ANNO	D.A. adottate	D.A. convalidate	D.A. ottemperate dal datore
2020	15.983	10.874	2.488
2019	19.357	19.085	3.252
2018	10.567	10.306	3.338
2017	n.d.	16.392	1.717

Il presente Rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (allegato 3).

ALLEGATI

1. Rapporto convenzione n. 81/1947 anno 2017;
2. Rapporto convenzione n. 129/1964 anno 2017;
3. Elenco organizzazioni datoriali e sindacali a cui è inviato il presente rapporto.